



# COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 del 26-08-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E  
TARIFFE TARI ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

|                          |          |  |          |
|--------------------------|----------|--|----------|
| <b>BOTTICELLI SANDRO</b> | <b>P</b> | <b>MECOZZI KARIN</b>                     | <b>A</b> |
| <b>PIATANESI PAOLO</b>   | <b>P</b> | <b>BONSO FABIO</b>                       | <b>P</b> |
| <b>FALZETTI MATTEO</b>   | <b>P</b> | <b>LINI RITA</b>                         | <b>A</b> |
| <b>AQUILA FABIO</b>      | <b>P</b> | <b>STRAPPAVECCIA VALERIO<br/>VENANZO</b> | <b>P</b> |
| <b>BOTTICELLI SIMONE</b> | <b>P</b> | <b>MAGNAPANE LEANDRO</b>                 | <b>P</b> |
| <b>MARTELLI DAVIDE</b>   | <b>P</b> |  |          |

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

FABIO AQUILA

DAVIDE MARTELLI

VALERIO VENANZO STRAPPAVECCIA

La seduta è Pubblica

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel riquadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n.481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- la suddetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTE**

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**ATTESO CHE** ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **Costi operativi**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **Costi d'uso del capitale**, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) **Componente a conguaglio** relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato *dall'Ente territorialmente competente* o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario (PEF), dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

**PRESO ATTO** che il Piano Economico Finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO CHE** lo stesso art. 6, relativamente alla *procedura di validazione*, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

1. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
2. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
3. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**PRESO ATTO** che nel caso del Comune di Gagliole l'Ente di governo dell'Ambito (*Egato*), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è *l'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (ATA3)*;

**DATO ATTO** che la delibera n.443/2019/R di ARERA definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, ed in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di

incremento annuale (art. 4);

- che l'ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);
- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'ATA ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;
- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:
  - delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi;
  - del limite all'aumento tariffario annuale;
  - della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili;
  - dei costi d'uso del capitale;
  - delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**TENUTO CONTO** che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (ATA 3) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno avuto bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "*l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente*" sarebbe dovuta avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge, fissata al 30 aprile 2020;
- con il DL 18 del 17.03.2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);
- l'art. 138 del DL 34 del 19.05.2020, abroga il sopraccitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere **il 31 luglio 2020**;

**PRESO ATTO** che in data 22 maggio 2020, in modalità telematica a distanza (*videoconferenza*), si è riunita l'*Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (ATA 3)* la quale ha validato tutti i piani finanziari (PEF) del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020, dei 57 Enti facenti parte del territorio, tra cui quello relativo al Comune di Gagliole con delibera di assemblea n. 2/2020;

**VISTO** lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, ovvero, *dall'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 . Macerata* acquisito agli atti con protocollo n. 2934 del 17.7.2020 e allegato alla presente proposta,

già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito da cui risulta un costo complessivo di € **126.481,00**;

**RITENUTO** di validare ed approvare il Piano Finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** della successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

**CONSIDERATO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella suddetta delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza, solamente a partire dal 1° gennaio 2021 per i Comuni con una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti;

**DATO ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;

**RITENUTO OPPORTUNO** a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 procedere, per l'annualità 2020, con la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie della quota variabile delle utenze non domestiche, previste dalla delibera di ARERA n. 158/2020/r/rif, attraverso fondi del bilancio comunale evitando così di dover aumentare il tributo TARI nei confronti delle altre utenze e gli importi del PEF redatto dall'Ente territoriale competente (ATO3) in linea con quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 238/2020/r/rif.;

**TENUTO CONTO** del permanere della situazione di emergenza sanitaria in cui versa attualmente il Paese si reputa opportuno demandare alla Giunta Comunale, con proprio successivo atto, la determinazione delle scadenze di pagamento per la TARI, relative all'anno 2020;

**RICHIAMATO** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 3.9.2014 e succ. modifiche, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella data odierna;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e del Responsabile del Settore LL.PP e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**PROPOSTA** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

## DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 riportati tra gli allegati della presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale;
  - **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020 determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2020, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 4) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Macerata, nella misura del 5%;
- 5) **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale, con proprio atto, la determinazione delle scadenze di pagamento per la TARI, relative all'anno 2020;
- 6) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 26-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

### VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI ANNO 2020”**, illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: 9

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili e tecnici;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

#### DELIBERA

Di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal Responsabile del Servizio.

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con apposta votazione per alzata di mano in forma palese di ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: 9

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Angelo Montaruli*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.gagliole.sinp.net](http://www.comune.gagliole.sinp.net)) dal 08-09-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Botticelli Sandro*

**ESECUTIVITÀ**